

2019

IMPOSTE E TASSE

La Cassazione contro le società che evadono il fisco

La Gdf ti ascolta

Accertamento dall'intercettazione

DI DEBORA ALBERICI*

Le intercettazioni raccolte nell'ambito di un'indagine penale sono utilizzabili contro la società che evade il fisco. L'ufficio può infatti fondare l'accertamento su quei dati.

È quanto affermato dalla Corte di cassazione che, con la sentenza n. 32185 del 10 dicembre 2019, ha inoltre sancito l'irrilevanza dell'assenza del processo penale a carico del contribuente.

L'inchiesta è scattata nell'ambito di una presunta frode fiscale con la quale si deducevano ingenti costi fittizi. La Guardia di finanza aveva fatto delle intercettazioni ambientali che non erano poi sfociate in un processo penale ma che avevano portato all'accertamento fiscale. La società lo aveva impugnato ma senza successo. Ora la Suprema corte ha reso definitivo l'atto impositivo.

Ciò perché, hanno spiegato

gli Ermellini, «un atto legittimamente assunto in sede penale, nella specie, sommarie informazioni testimoniali della Guardia di finanza e intercettazioni telefoniche, e trasmesso all'ammini-

Un atto legittimamente assunto in sede penale e trasmesso all'amministrazione tributaria entra a far parte, a pieno titolo, del materiale probatorio che il giudice tributario di merito deve valutare

strazione tributaria entra a far parte, a pieno titolo, del materiale probatorio che il giudice tributario di merito deve valutare, così come previsto dall'art. 63 del dpr. n. 633 del 1972; tale norma, infatti, non contrasta né con il principio di segretezza delle comunicazioni di cui all'art. 15 Cost., perché le intercettazioni che hanno permesso il reperimento dell'atto sono

autorizzate da un giudice, né con il diritto di difesa di cui all'art. 24 Cost., perché, se è vero che il difensore non partecipa alla formazione della prova, è anche vero che nel processo tributario l'atto acquisito ha un minor valore probatorio rispetto a quello riconosciuto nel processo penale».

Fra l'altro, precisa ancora il Collegio di legittimità, «in materia tributaria, gli elementi raccolti a carico del contribuente dai militari della Guardia di finanza senza il rispetto delle formalità di garanzia difensiva prescritte per il procedimento penale non sono inutilizzabili nel procedimento di accertamento fiscale, stante l'autonomia del procedimento penale rispetto a quello di accertamento tributario». Anche la procura generale del Palazzaccio ha chiesto al Collegio di confermare e rendere definitivo l'atto impositivo.

***cassazione.net.**

— © Riproduzione riservata —

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

